

AS2094 - COMUNE DI MINORI (SA) - NORMATIVA APPLICABILE ALLE STRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DI DIPORTO

Roma, 23 giugno 2025

Comune di Minori

Con riferimento alla richiesta di parere formulata dal Comune di Minori in merito alla disciplina applicabile alle strutture dedicate alla nautica da diporto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 10 giugno 2025, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990.

L'Autorità, nello specifico, intende rendere a codesto Ente alcuni chiarimenti alla luce dei principi pro-concorrenziali che governano la materia delle dette concessioni demaniali.

Si osserva preliminarmente come le modifiche apportate dal c.d. decreto Salva-Infrazioni¹ all'articolo 3 della legge n. 118/2022 (recante la "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*") rendano inapplicabili le disposizioni ivi contenute alle strutture dedicate alla nautica da diporto. Sono state infatti espressamente espunte dalla disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, per la loro specificità, le concessioni "*per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio*", oltre alle concessioni delle federazioni sportive e delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro².

Sul punto l'Autorità intende richiamare il proprio orientamento secondo cui anche l'affidamento delle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, definite dal combinato disposto di cui all'articolo 4 della legge n. 84/1994 e all'articolo 2 del DPR n. 509/1997, in quanto relativo a beni contendibili, dovrebbe essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica con avvio di ufficio - piuttosto che su istanza di parte come previsto dal D.P.R. N. 509/1997 - e che in ogni caso la procedura dovrebbe essere svolta nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento, a garanzia di un reale confronto competitivo³.

L'Autorità rappresenta inoltre che, con la recente segnalazione AS2078⁴, è stata riconosciuta la configurabilità della gestione delle strutture dedicate alla nautica da diporto quale servizio pubblico locale di rilevanza economica⁵, con conseguente applicabilità alle stesse del decreto legislativo n. 201/2022 (recante il "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*").

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

¹ [Decreto-legge n. 131/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 166/2024.]

² [Restano dunque ricomprese nell'articolo 3 della legge n. 118/2022 le concessioni turistico-ricreative e quelle nautiche rilasciate con finalità di noleggio e locazione di unità da diporto.]

³ [Cfr., ex multis, AS2078 Comune di Numana (AN) - Modalità di affidamento e gestione del porto turistico, in Bollettino n. 17 /2025; AS1550 Concessioni e criticità concorrenziali, in Bollettino n. 48/2018; AS1730 Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021, in Bollettino n. 13/2021.]

⁴ [In Bollettino n. 17 /2025.]

⁵ [In argomento si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 6488/2012, nonché Tar Liguria, sentenze nn. 59 e 946 del 2021 e n. 203/2025.]